

APPELLO NAPOLI

23 APRILE 1992

PRESIDENTE: ESPOSITO

RELATORE: DEL MESE

PARTI: EDIME

(Avv. Siniscalchi,
Barra Caracciolo)

MICHELOTTI

(Avv. Molfini, Scaglione)

**Stampa • Lesione della
reputazione • Diritto di
cronaca • Notizie riprese da
agenzia di stampa • Attività
autonoma di verifica e
controllo • Mancanza •
Scriminante • Insussistenza**

La riproduzione testuale sulla stampa di notizie lesive delle altrui reputazioni diffuse da agenzie di stampa, senza alcun preventivo controllo della loro fondatezza, non può integrare la scriminante, neppure putativa, dell'esercizio del diritto di cronaca in quanto l'ordinamento giuridico non riconosce fonti informative privilegiate anche in considerazione della semplicità e della rapidità del controllo che si sarebbe dovuto effettuare e dell'assenza di particolari ragioni di urgenza nella pubblicazione (nel caso di specie si trattava di una sentenza disciplinare del CSM a carico di un Magistrato).

Danno • Liquidazione • Lesione della reputazione • Notizia diffusa assieme ad altre, vere, screditanti • Rilevanza

Nella liquidazione del danno alla reputazione arrecato da notizie pubblicate dalla stampa va considerata la differenza fra offesa ad un soggetto del tutto immune da rilievi di sorta, rispetto a quella ad un soggetto (nel caso di specie un Magistrato) riconosciuto responsabile di comportamenti screditanti e come tali idoneamente sanzionati (nel caso di specie: provvedimenti disciplinari del CSM).

Danno • Liquidazione • Lesione della reputazione • Diffusione del giornale • Rilevanza

Nella liquidazione del danno alla reputazione arrecato da notizie pubblicate dalla stampa vanno tenuti presenti l'effettiva diffusione del giornale nel luogo di residenza del danneggiato, la collocazione della notizia, il risalto della medesima, l'esistenza di altre azioni risarcitorie promosse dal danneggiato nei confronti di altri giornali (nel caso di specie il giornale vendeva circa cento copie al giorno nel luogo di residenza del danneggiato, la notizia era stata pubblicata in una pagina interna con scarso rilievo tipografico ed il soggetto aveva già ottenuto risarcimenti per la pubblicazione della medesima notizia su altri giornali. Applicando tali criteri la Corte ha ridotto il risarcimento da L. 120 milioni a L. 15 milioni).

S VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Il dr. Francesco Michelotti, presidente di sezione del Tribunale di Locri, venne chiamato a rispondere innanzi alla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, delle seguenti incolpazioni:

« Proc. n. 2/81 della violazione dei doveri di ufficio (art. 18, r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511) per essersi reso immeritevole della considerazione

di cui deve godere un Magistrato e per aver compromesso il prestigio dell'ordine giudiziario, con il comportamento di cui appresso:

1) il 13 novembre 1979, quantunque non fosse stato convocato a comporre il collegio, in quanto presidente di altra sezione, si presentava all'udienza collegiale, presieduta dal dr. Fortunato Agostino, pretendendo di far parte del collegio ed asserendo di essere il Magistrato più anziano;

2) il 20 novembre 1979 faceva pervenire al cancelliere capo del Tribunale di Locri un telegramma con il quale, tra l'altro, comunicava di non essere presente all'udienza in obbedienza al provvedimento del dr. Agostino, che aveva qualificato abusiva la sua presenza, chiedendo allo stesso cancelliere di darne lettura all'udienza collegiale;

3) il 27 novembre 1979 si presentava ancora una volta alla pubblica udienza, nella quale, con una sua comunicazione scritta di cui chiedeva fosse data lettura, pretendeva di presiederne l'udienza in quanto, a seguito della sentenza del T.A.R. di Reggio Calabria, decisa il 17 ottobre 1979 (con la quale era stato annullato il provvedimento di nomina del dr. Agostino a Presidente del Tribunale di Locri) egli, quale Magistrato più anziano, aveva il diritto di assumere la presidenza del Tribunale accusando poi il dr. Agostino di ostacolarlo nell'esercizio di tale funzione spettantegli per legge.

Comportamenti tutti riprovevoli perché tenuti inopportunamente ed illegittimamente in pubbliche udienze.

Proc. n. 41/82 II) di violazione dell'art. 18, r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511 per aver mancato ai propri doveri, così compromettendo il prestigio dell'ordine giudiziario.

In particolare:

A) si assentava dall'ufficio per il periodo dal 16 dicembre 1980-7 gennaio 1981 nonché nei giorni 27 + 29 + 30 e 31 luglio 1981 senza alcun giustificato motivo;

B) assumeva atteggiamenti clamorosamente polemici ed inopportuni nei confronti di funzionari ed in particolare del dirigente dei servizi di cancelleria Antonio Gratterri;

C) nelle more del processo contro la "Mafia Ionica" avvicinava due persone invitandole a portarsi presso l'ospedale civile di Locri, col pretesto di far visita al detenuto Romeo Vito (uno dei 133 imputati) ricoverati in detto Ospedale per un intervento all'occhio e, nell'occasione, far presente al Romeo che esse, avendo subito un furto, avevano denunciato il fatto al Presidente del Tribunale di Locri dr. Fortunato Agostino e dal medesimo erano state consigliate a non rivolgersi per il recupero della refurtiva all'autorità istituzionalmente preposta ma al ripetuto Romeo. Avendo poi le menzionate persone osservate che il Romeo avrebbe prima interpellato il suo legale avv. Amedei Macrì, il dr. Michelotti avrebbe così replicato... "non rivolgetevi all'avv. Macrì perché lui parteggia per il dr. Agostino".

* La sentenza, cui fa da *pendant* quella della stessa Corte 12 giugno 1992 (*infra* p. 120) coglie la discrasia nella liquidazione del danno a favore del medesimo soggetto in altre decisioni (v. appunto la sentenza riformata Trib. Napoli 11 ottobre 1989 e

quella Trib. Roma 8 agosto 1988 in questa *Rivista*, 1990, 983) e si rifà ad alcuni dei criteri evidenziati in V. RICCIUTO - V. ZENNO-ZENCOVICH, *Il danno da mass media*, Padova, 1990.

D) per avere il 16 giugno 1981, nella motivazione dell'ordinanza di rigetto della istanza di libertà provvisoria per Valente Bruno, scritto testualmente: "tale situazione di assoluta carenza di prova, che avrebbe dovuto comportare innanzitutto la revoca dell'ordine di cattura e, comunque, in sede di chiusura dell'istruzione, il proscioglimento dell'imputato e comunque poi il proscioglimento in sede di giudizio", esprimendo così una ingiustificata grave ed inammissibile censura dell'operato del P.M., del Giudice istruttore e del Tribunale ».

Con sentenza del 13 maggio 1983 divenuta definitiva a seguito del rigetto in data 15 settembre 1984, da parte delle Sezioni Unite Civili della Cassazione del ricorso proposto dall'interessato, il dr. Michelotti venne ritenuto responsabile « delle incolpazioni ascrittegli ai capi 1-2-3 del procedimento n. 2/81 e al capo D del procedimento n. 41/82 » e punito con la inflizione della sanzione disciplinare della censura; la Sezione Disciplinare del CSM dispose, altresì il suo trasferimento di ufficio e lo assolse dalle incolpazioni ascrittegli ai capi A/B/C del procedimento n. 41/82 poiché « risultano esclusi gli addebiti ». Il 21 settembre 1984 l'ANSA diede notizia del fatto con un dispaccio del seguente tenore: « Sono diventate invece definitive le sanzioni della censura e del trasferimento d'ufficio che la Sezione disciplinare aveva inflitto tempo fa al Magistrato di Locri Francesco Michelotti per i suoi presunti rapporti con esponenti mafiosi. Contro il provvedimento il Magistrato aveva presentato un ricorso, che è stato respinto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ». Il giorno successivo, molti organi di informazione ripresero la notizia, e, per quel che qui interessa, anche il « Mattino », pubblicandola a p. 8 del giornale.

Ritenendo tale pubblicazione lesiva della sua reputazione, il dr. Michelotti convenne in giudizio avanti al Tribunale di Napoli la S.p.A. EDI.ME, editrice del quotidiano, e Franco Angrisani, direttore responsabile dello stesso giornale, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni in L. 800.000.000.

L'adito Tribunale, affermata la non verità della notizia e la sua obiettiva offensività, esclusa la scriminante del diritto di cronaca, anche sotto il profilo putativo e respinte le richieste istruttorie, tendenti a dimostrare che la notizia era stata diffusa dal prof. Alfredo Galasso — all'epoca componente del CSM — condannò i convenuti al risarcimento dei danni che liquidò il L. 120 milioni. Avverso tale sentenza proponevano appello, con atto notificato il 18 dicembre 1989, la EDI.ME in persona del legale rappresentante, ed il dr. Franco Angrisani per sentire, in riforma della stessa, rigettare la domanda attrice previa, se del caso, ammissione della prova, articolata in primo grado, con vittoria di spese.

A sostegno dell'appello adducevano due motivi: col primo, errata e falsa applicazione degli artt. 21 della Costituzione, 47-51-59 cod. pen., 246 cod. proc. civ., 11 legge n. 47/1948; col secondo violazione e falsa applicazione dell'art. 1126 cod. civ.

In ordine al primo, premesso che il participio « presunti » adoperato nell'espressione « Presunti rapporti con esponenti mafiosi » non poteva costituire prova della non verità della notizia in quanto, anzi, induceva ad escludere siffatti legami, rilevavano che il Tribunale aveva completamente omesso di correlare la notizia, come sopra annunciata, con la motivazione della decisione del CSM nel punto in cui il comportamento del dr. Michelotti veniva definito tale che « oggettivamente sottoponeva alla particolare attenzione dell'ambiente criminale calabrese i componenti del Tribunale

che aveva definito il processo denominato contro la mafia Ionica, esponendoli a rischio ancora maggiore di quello necessariamente correlato al doveroso adempimento della funzione giurisdizionale in settori penali particolarmente caldi ».

Inoltre la notizia, come sopra riportata, era stata attinta da attendibile fonte, e cioè il presidente della sezione disciplinare, il quale l'aveva comunicata ai giornalisti dell'ANSA (Mario Sarzanini) e dell'AGI (Gabriele Valci) la cui escussione il Tribunale non aveva ammesso, erroneamente, ritenendoli interessati alla lite *ex art. 246 cod. proc. civ.*, nonchè sotto il profilo che il diritto di cronaca non poteva essere scriminato, quando la notizia veniva attinta da persona che veniva meno al dovere della riservatezza, ed, infine, per la considerazione che non si era chiesto di provare che il cronista del « Mattino » fosse venuto a conoscenza di tale circostanza prima di diffondere la notizia.

In ordine al secondo, lamentavano l'eccessiva entità della somma liquidata in favore del dr. Michelotti, considerando lo scarso rilievo dato nella pubblicazione della notizia e la esigua diffusione del « Mattino » nella regione in cui viveva ed operava il Magistrato (Calabria).

In comparsa di costituzione del 22 febbraio 1990 il dr. Michelotti, osservato che la notizia pubblicata era palesemente non veritiera e gravemente offensiva, sicché proporzionata doveva considerarsi la somma liquidata dal Tribunale, chiedeva il rigetto dell'appello.

Precisate come in epigrafe le conclusioni, la Corte si è riservata di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — L'appello appare parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.

Le censure, rivolte alla impugnata sentenza col primo motivo non appaiono fondate: come risulta dalla enunciazione degli addebiti, rivolti dalla Sezione Disciplinare del CSM al dr. Michelotti e dal dispositivo della decisione stessa (che si è ritenuto opportuno ai fini della migliore comprensione della vicenda e per evitare, seppure involontarie distorsioni per effetto di una loro esposizione riassuntiva, riportare integralmente in premessa) deve assolutamente escludersi che venisse affermata, anche in via di mero sospetto, una collusione del dr. Michelotti con ambienti mafiosi, essendo chiaramente espresso che la sanzione gli veniva inflitta in dipendenza di comportamenti, lesivi del prestigio di cui deve godere un Magistrato, attinenti al contrasto con altro collega, aspirante al medesimo incarico di presidente del Tribunale di Locri, conflitto nel cui contesto andava inquadrata anche la motivazione dell'ordinanza (oggetto del capo D dell'incolpazione), in cui il dr. Michelotti aveva tratto, ancora, occasione di screditare il collegio presieduto dal suo antagonista dr. Agostino; ordinanza le cui espressioni, come notaio della Sezione Disciplinare nel brano innanzi riportato, oggettivamente potevano esporre i componenti del Tribunale alla attenzione della mafia Ionica.

Tale inciso, va qui ribadito confermandosi l'avviso dei primi Giudici, non giustifica nemmeno il sospetto di rapporti impuri, sicché non appare contestabile la obiettiva gravità diffamatoria della notizia, a maggior ragione considerandosi la qualifica di Magistrato dell'offeso, e cioè di persona istituzionalmente tenuta non solo a reprimere il fenomeno mafioso ma anche a rigorosamente astenersi da ogni tipo di rapporto con persone che appartengono, o si sospettano possano appartenere, a tali associazioni delinquenziali.

Ciò posto e rilevato che di fronte ad una notizia di tal genere, fatalmente destinata a generare scalpore e sgomento nell'opinione pubblica, maggiormente si imponeva quella attività di verifica e di diligente controllo, che si richiede — secondo quanto ormai universalmente affermato nelle decisioni giurisprudenziali rese in soggetta materia — a chi esplica il lavoro di giornalista, si osserva che essa, nel caso in esame, mancò del tutto, essendo stata la notizia, come è pacifico, testualmente ripresa dai messaggi ANSA ed AGI, senza alcun preventivo controllo della sua fondatezza che pur sarebbe stato estremamente semplice e rapido, trattandosi di consultare una sentenza, ormai definitiva; e non sussistendo particolari ragioni di urgenza nella pubblicazione.

Appare evidente che la riconosciuta efficienza di tali agenzie, di cui tutti i giornali si servono per attingere notizie da ogni luogo, altrimenti non da loro conoscibili se non con enorme dispendio di uomini e mezzi, non può costituire scriminante, neppur putativa, in tema di esercizio del diritto di cronaca, in quanto nel nostro ordinamento « non esistono fonti informative privilegiate, tali cioè da svincolare il cronista dall'onere: a) di esaminare, controllare e verificare i fatti — oggetto della sua narrazione — in funzione dell'assolvimento, da parte sua, dell'obbligo inderogabile di rispettare la verità sostanziale degli stessi; b) di dare la prova della cura da lui posta negli accertamenti espliciti, per vincere ogni dubbio ed incertezza prospettabili in ordine a quella verità ». Nel caso esaminato la Cassazione (SS.UU. Penali 30 giugno 1984 in F.I. 1984, II, 531) esclude che la RAI, alla quale il giornalista aveva attinto la notizia, fosse fonte di informazione così attendibile da esonerarlo dall'onere di controllare, all'origine, la verità della notizia pubblicata.

Da quanto ora esposto si ricava anche la irrilevanza di una prova per testi tendente a dimostrare non già l'esplicazione di tali controlli ma le circostanze del rilevamento della notizia ad opera di altre persone e non già del cronista del *Mattino*, cronista che — come pure bene osservato in prime cure — non ha mai dedotto di essere stato a conoscenza dell'asserito colloquio tra il componente del CSM ed i due giornalisti, prima di diffondere, a sua volta, la notizia, di cui trattasi.

Passando al secondo motivo, ritiene la Corte che esso è parzialmente fondato, essendo eccessiva l'operata liquidazione del danno.

È nota l'obiettivo difficoltà della liquidazione equitativa, in genere, del danno ed, in specie, nella soggetta materia mancando validi parametri di riferimento, tanto è che sono spesso evidenziate le macroscopiche differenze ricavabili da decisioni rese in tema di risarcimento conseguente a diffamazione a mezzo stampa.

Il caso in esame costituisce significativo esempio confermativo: invero, come risulta dai documenti, prodotti in causa, il dr. Michelotti, poiché la notizia diffamatoria fu pubblicata da moltissimi giornali e testate RAI TV, ha intentato separate azioni, contro gli stessi, ottenendo, finora, a tale titolo, condanna dell'*Unità* a 10 milioni (Trib. Roma sent. 10516/88), del *Giornale Nuovo* a 15 milioni (sent. Trib. Milano n. 5826/89), del *Messaggero* a 10 milioni (sent. Trib. Roma n. 11035/89) e del *Mattino*, con l'impugnata sentenza, a 120 milioni.

Tale rilevante differenza di trattamento può, in parte, attribuirsi a due circostanze erroneamente affermate dai primi Giudici e, cioè l'aver ritenuto che il Michelotti fosse nato in Napoli (laddove, come dalla stessa sua difesa ammesso, è nato in Caulonia (Reggio C.), con la conseguenza

del particolare disdoro prodottogli nella città natale dal giornale edito, appunto, in Napoli, e dall'aver ritenuto che lo stesso fosse stato assolto dall'addebito di cui al capo D del proc. n. 41/82 — riguardante la critica dell'operato del Tribunale tanto severamente valutata dalla Sezione Disciplinare — laddove, invece, di tale incolpazione era stato ritenuto responsabile, come in precedenza si è detto (e come risulta dalla sentenza in atti).

Non vi è dubbio che, epurata da tali errori di fatto, la valutazione del danno sarebbe stata più contenuta, mentre, ad avviso della Corte, ha sul punto, notevole valenza una ulteriore considerazione: e cioè che altra sarebbe stata l'offesa all'onore di un Magistrato del tutto immune da rilievi di sorta, rispetto a quella arrecata all'attuale appellante riconosciuto, dall'unico Organo a tanto legittimato, responsabile di comportamenti dichiarati lesivi del prestigio dell'Ordine Giudiziario e come tali idoneamente sanzionati.

Considerato, infine, che come risulta dalla pubblicazione dell'ADS (Accertamenti Diffusione Stampa) in atti, il *Mattino* vendeva all'epoca, in media, in Reggio Calabria poco più di cento copie al giorno; che la notizia venne pubblicata in pagina interna, con scarso rilievo tipografico; che per la pubblicazione della notizia in altre regioni d'Italia, il Michelotti ha intentato separate azioni, stimasi equo determinare l'ammontare del risarcimento, al cui pagamento vanno condannati, in solido, i convenuti, in L. 15.000.000 in moneta attuale, oltre ad interessi legali dall'illecito.

Avuto riguardo all'esito finale della lite che vede la domanda accolta in misura notevolmente ridotta, si stima giusto compensare per 1/2 le spese del doppio grado ponendo il restante mezzo a carico degli appellanti.

P.Q.M. — La Corte di Appello, Sezione I civile, in accoglimento, per quanto di ragione, dell'appello proposto, con atto del 18 dicembre 1989 dalla EDI.ME, in persona del legale rappresentante e dal dr. Franco Angrisani, nei confronti del dr. Francesco Michelotti, avverso la sentenza n. 9847 in data 11 ottobre 1989 del Tribunale di Napoli, e questa parzialmente riformando, condanna gli appellanti al pagamento, in favore dell'appellato, della somma di L. 15.000.000 oltre ad interessi legali dal 22 settembre 1984. Li condanna altresì, al pagamento di 1/2 delle spese di lite (liquidate, nell'intero, in L. 1.600.000 per il primo grado — di cui L. 900.000 per onorario di avvocato e L. 600.000 per diritto — e per il secondo grado in L. 1.900.000 — di cui L. 1.100.000 per onorario e L. 700.000 per diritti) restando compensato il restante mezzo.

APPELLO NAPOLI

12 GIUGNO 1992

PRESIDENTE: MATTERA

ESTENSORE: VIDIRI

PARTI: EDI.ME

(Avv. De Tilla,

Barra Caracciolo)

ROSSI, VITTOZZI, MARRONE ET AL.

(Avv. Montefusco)

**Stampa • Riproduzione di
interpellanza parlamentare
• Aggiunta di ulteriori fatti
che avvalorano
l'interpellanza • Lesione
della reputazione •
Sussistenza • Diritto di
cronaca • Insussistenza**

Il giornalista assume piena responsabilità per quanto scritto se, facendo riferimento ad una interrogazione o ad una interpellanza parlamentare e prendendo quindi spunto dall'esercizio di una semplice attività conoscitiva, ipotizza l'accadimento di fatti penalmente rilevanti (o altrimenti censurabili) oggetto di detta attività conoscitiva, ed articoli così il suo discorso in modo tale che il lettore prenda in seria considerazione detti accadimenti lesivi della reputazione di determinati soggetti.

**Danno • Liquidazione •
Lesione della reputazione •
Pubblicazione della
sentenza • Incidenza su
equivalente monetario •
Sussiste**

Nella liquidazione del danno alla reputazione la pubblicazione della sentenza di condanna, prevista dall'art. 186 cod. pen. comporta una diretta, seppure parziale, restaurazione del diritto violato dall'avvenuta diffamazione riducendo, da un lato, in maniera non certo marginale l'area del danno morale patito dal soggetto diffamato e, dall'altro, evidenziando la maggiore efficacia reintegrativa degli strumenti di risarcimento in forma specifica rispetto a criteri destinati a « monetizzare » la lesione di diritti che, in ragione della loro natura etica, manifestano una scarsa permeabilità a valutazione di ordine economico (in applicazione di tale principio la Corte ha ridotto da L. 50 milioni a L. 20 milioni il risarcimento disposto a favore di ciascuno dei sei magistrati danneggiati).

Svolgimento del processo. — Con atto di citazione notificato in data 17 e 18 dicembre 1985, Rossi Ernesto, Vittozzi Aldo, Marrone Franco, Cerminara Gabriele e Misiani Francesco convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Paglia Guido nonché la EDI.ME — Edizioni Meridionali S.p.A., editrice del giornale « Il Mattino » — per ottenere il risarcimento dei danni, che assumevano di avere subito per effetto di un arti-

* La sentenza, che richiama espressamente quella della medesima Corte 23 aprile 1992 (*retro*, p. 114) rientra nella ormai ampia giurisprudenza relativa ai magistrati accusati dal loro collega (e senatore) Vitalone di rapporti con ambienti terroristici: la decisione parzialmente riformata Trib. Napoli 28 ottobre 1989 è pubblicata in questa *Rivista*, 1990, 151. Per altre de-

cisioni v. App. Roma 11 marzo 1991 (in questa *Rivista*, 1991, 854) e il suo primo grado Trib. Roma 7 novembre 1986 (*ivi*, 1987, 605).

Per l'incidenza della pubblicazione della sentenza di condanna nella liquidazione del danno v. V. RICCIUTO - V. ZENO-ZENCOVICH, *Il danno da mass media*, Padova, 1990, p. 120.

colo diffamatorio. Successivamente, con atto di citazione notificato il 3 marzo 1986, Saraceni Luigi presentava davanti allo stesso Tribunale analoga richiesta.

A sostegno della loro domanda gli attori, tutti magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari di Roma, riferivano che con sentenza del 15 ottobre 1982 il Tribunale di Napoli aveva ritenuto responsabile Paglia Guido (autore di un articolo pubblicato in prima pagina del quotidiano « Il Mattino » del 12 gennaio 1980 con il titolo: « Clamorosa interpellanza di 23 DC: contatti tra i Giudici ed i brigatisti? ») del delitto di cui all'art. 597 cod. pen., 13 e 21, 1° febbraio 1948, n. 47, condannandolo al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede a favore di essi attori, mentre aveva dichiarato non doversi procedere per lo stesso reato a carico di Ciuni Roberto (direttore responsabile del giornale) perché estinto il reato stesso per amnistia ai sensi del d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744. Tale sentenza, su gravame del Paglia, era stata confermata dalla Corte di Appello di Napoli in data 27 giugno 1986 ed era divenuta definitiva con decisione della Corte di Cassazione del 22 ottobre 1985, che aveva rigettato l'ulteriore impugnativa.

La EDI.ME costituitasi in giudizio, contestava la domanda, chiedendone il rigetto.

Dopo che le due cause con ordinanza del Giudice istruttore del 3 febbraio 1987 erano state riunite, il Tribunale di Napoli con sentenza del 4-29 ottobre 1989 condannava Paglia Guido e la EDI.ME, in persona del suo legale rappresentante, al pagamento in solido in favore di ciascuno degli attori della somma di L. 50 milioni, oltre gli interessi legali dal 12 gennaio 1980, nonché al pagamento delle spese del giudizio.

Avverso tale sentenza proponeva ritualmente appello la S.p.A. EDI.ME deducendo che nell'articolo scritto dal Paglia dovevano escludersi gli estremi del reato di diffamazione a mezzo stampa in quanto il giornalista aveva esercitato il diritto dovere di cronaca *ex art. 21* della Costituzione. Aggiungeva ancora l'appellante, seppure in via subordinata, che la domanda attrice era totalmente sfornita di qualsiasi supporto probatorio in ordine al danno patrimoniale e che la somma liquidata dai primi Giudici in relazione ai danni non patrimoniali era assolutamente sproporzionata.

Avverso la sentenza del Tribunale di Napoli proponeva appello anche il Paglia, affermando che i primi Giudici avevano errato nel ritenere che l'articolo da esso scritto avesse travisato il senso ed il significato della interpellanza parlamentare, mentre una lettura appena attenta di detta interpellanza « nella sua interezza e non attraverso l'estrapolazione di alcune frasi, avrebbe portato ad escludere quel travisamento posto a base del giudizio di illecità dell'articolo ». Ricordava ancora l'appellante che era stato assolto dal reato di diffamazione dal Tribunale di Firenze e lamentava infine che i danni erano stati, comunque, liquidati in misura eccessiva, non tenendo tra l'altro nel dovuto conto l'irrisorietà della pena che era stata inflitta per il delitto di diffamazione.

Ricostituendosi il contraddittorio, Rossi Ernesto, Vittozzi Aldo, Marrone Franco, Cerminara Gabriele e Misiani Francesco chiedevano il rigetto dei gravami sostenendone l'infondatezza. Dopo che i due appelli erano stati riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. e dopo l'esibizione di numerosi documenti, nell'udienza del 17 settembre 1991 sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe specificate, la causa veniva rimessa al Collegio, che in data 13 maggio 1992 l'ha riservata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Gli appelli proposti dal Paglia e dalla EDI.ME sono in parte fondati e pertanto meritano accoglimento per quanto di ragione. Gli appellanti hanno censurato la decisione dei primi Giudici, assumendo che l'articolo del Paglia non integrava gli estremi di uno scritto diffamatorio e pertanto non poteva considerarsi causa di responsabilità civile per essi appellanti.

La censura non può essere condivisa.

Per quanto riguarda la posizione del Paglia è sufficiente ricordare che lo stesso è stato condannato con sentenza del Tribunale di Napoli del 15 ottobre 1982 per il delitto di diffamazione a mezzo stampa, e che la sentenza stessa, passata in giudicato, l'ha condannato oltre che alla pena pecuniaria anche a risarcire i danni, « da liquidarsi in separata sede », a favore degli attuali appellati, costituitisi parti civili.

Attesa la vincolatività dell'accertamento effettuato in sede penale per quanto riguarda la sussistenza del fatto, la sua illiceità e la responsabilità del condannato, non rimane in questa sede che procedere alla quantificazione dei danni nei limiti che in seguito verranno precisati.

L'esame della posizione dell'EDI.ME importa invece una indagine di diverso contenuto.

È innegabile che non può riconoscersi alcuna efficacia nei riguardi della società editrice alla sentenza della condanna del Paglia, in quanto la detta società non ha partecipato al giudizio penale. E indubbio però che la responsabilità dell'editore discende dal disposto dell'art. 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 secondo il quale per i reati commessi con mezzo della stampa sono civilmente responsabili in solido con gli autori del reato (e fra loro) il proprietario della pubblicazione nonché l'editore stesso.

Nonostante che l'appellante abbia affermato la completa legittimità della condotta del giornalista, non può fondatamente dubitarsi della capacità dell'articolo in oggetto a ledere il diritto al prestigio ed alla reputazione dei summenzionati magistrati. La notizia dell'interpellanza del senatore Vitalone e di altri parlamentari, diretta ad interrogare il governo sulla condotta tenuta dai magistrati nei riguardi di organizzazioni terroristiche sollecitandone una risposta, non è stata data in maniera obiettiva. Nell'articolo infatti si è fatto riferimento ad « uno stretto collegamento operativo tra esponenti del partito armato ed alcuni magistrati », così ipotizzandosi di fatto una vera e propria appartenenza dei Giudici a movimenti terroristici; si è altresì affermato che gli stessi magistrati si sarebbero resi più volte « protagonisti di incredibili attacchi contro colleghi alle prese con inchieste di terrorismo », evidenziandosi in tal modo un comportamento capace da convalidare l'ipotesi di un rapporto operativo con forze terroristiche, e di per sé censurabile sul versante dell'etica professionale perché diretto a condizionare l'operato dei colleghi; si è infine fatto cenno al ritrovamento di un documento da cui poteva evincersi l'adesione dei magistrati a piani di eversione, che dal 1972 sarebbe stato sottovalutato « per ingenuità o per paura » dagli inquirenti. A giudizio della società l'articolo del Paglia non configura un illecito, perché il contenuto dell'interpellanza parlamentare è di una gravità non inferiore a quello dello scritto giornalistico, che pertanto non ne travisa affatto il significato. Tale assunto però, oltre a non rispondere al vero, non tiene conto di un elemento di decisivo rilievo.

L'interrogazione e l'interpellanza parlamentare (istituti dotati di disciplina soltanto regolamentare: art. 128 ss, reg. Camera; Art. 145 ss., reg.

Senato) sono strumenti, a disposizione di ogni singolo parlamentare, consistenti in una domanda rivolta al governo o ai singoli ministri su materie di particolare interesse e configurano mezzi efficaci per conseguire informazioni sulle attività dei pubblici poteri al fine di attivare eventualmente giudizi e valutazioni critiche sull'operato dell'esecutivo. Da qui la definizione che di tali strumenti è stata data come atti propri dell'attività conoscitiva delle Camere, intesa come acquisizione di conoscenze in ordine a materie particolari o generali.

Ciò premesso, è evidente che il giornalista assume piena responsabilità per quanto scritto se, facendo riferimento ad una interrogazione o ad una interpellanza parlamentare e prendendo quindi spunto dall'esercizio di una semplice attività conoscitiva, ipotizza l'accadimento di fatti penalmente rilevanti (o altrimenti censurabili) oggetto di detta attività conoscitiva, ed articoli così il suo discorso in modo tale che il lettore prenda in seria considerazione detti accadimenti lesivi della reputazione di determinati soggetti.

Orbene, nella fattispecie in esame a fronte di un atto che sollecitava un accertamento, ma non lo conteneva, si assiste ad un comportamento eccedente lo scopo prettamente informativo. In altri termini viene messa in atto una condotta priva della necessaria obiettività, che si caratterizza per una drammatizzazione delle notizie e per il particolare risalto ad esse fornite, attraverso una titolazione in prima pagina ed a cinque colonne ed attraverso caratteri tipografici marcati.

Consegue da quanto ora detto che il Paglia, quale autore del suddetto articolo, e la società EDI.ME, quale proprietaria ed editrice del giornale, sono responsabili in via solidale per i danni subiti dagli appellati, giusta il disposto dell'art. 185 cod. pen.

La sentenza impugnata dopo avere escluso la sussistenza di danni patrimoniali, ha determinato quelli non patrimoniali in L. 50 milioni per ciascuno dei magistrati.

Contro il disconoscimento di conseguenze di carattere patrimoniali non è stata mossa alcuna censura. La quantificazione dei restanti danni è stata invece oggetto di specifico motivo di gravame, che seppure in parte va accolto.

In linea generale va premesso che per giurisprudenza costante l'applicabilità dell'art. 1226 cod. civ. (che consente al Giudice di procedere ad una valutazione equitativa dei danni), presuppone che risulti dimostrata l'esistenza di un danno risarcibile e che sia però impossibile, o estremamente difficile, provarne il suo esatto ammontare (cfr. tra le altre Cass. 4 luglio 1981, n. 4364 cui più recentemente Cass. 5 maggio 1988, n. 3340 e Cass. 16 giugno 1990, n. 6056).

L'istituto della liquidazione equitativa ha trovato generalizzata applicazione proprio in materia di danni da lesione della reputazione, nella quale mancano validi e rassicuranti parametri di riferimento per la natura etica dei beni lesi (onore, reputazione personale, ecc.), che mal si prestano ad essere convertiti in valori monetari.

Pur tuttavia, la progressiva presa di distanza da un atteggiamento culturale diretto a riconoscere l'esistenza di spazi di risarcibilità solo in presenza di immediati e diretti riflessi sul piano patrimoniale, ha indotto la dottrina e la giurisprudenza ad indicare congrue, anche se necessariamente sommarie, ragioni del processo logico da seguire per non rendere arbitraria la liquidazione del danno. Si sono così indicati come criteri-guida in tale materia la gravità del fatto (ricavabile dal complesso delle mo-

dalità attraverso le quali si realizza la condotta lesiva), la diffusione dell'addebito diffamatorio (valutabile in relazione ai quotidiani ed ai settimanali della loro tiratura e dal numero dei lettori, nonché dalla qualità e dal prestigio della testata), ed infine dalla qualità del soggetto leso (dipendente strettamente dal ruolo sociale e dalla natura della funzione svolta) (cfr., per un riferimento a tali criteri seppure sotto angolazioni non sempre del tutto coincidenti, tra le tante Trib. Roma novembre 1986, in *Dir. informatica*, 1987, 605; App. Roma 20 maggio 1987, *ivi*, 1987, 984; Trib. Milano 18 settembre 1989, *ivi*, 1990, 144; Trib. Roma 14 luglio 1989, *ivi*, 1989, 952; Trib. Roma 24 gennaio 1989, *ivi*, 1989, 930 e da ultimo App. Napoli 13 marzo 1992, Pres. Esposito, Est. Del Mese, EDI.ME c. Michelotti, inedita).

La sentenza impugnata pur avendo fatto riferimento agli indicati principi, non ha tuttavia considerato un ulteriore elemento che andava tenuto in debita considerazione.

Come è noto, l'art. 186 cod. pen., che prevede la pubblicazione della sentenza penale di condanna, costituisce un istituto di carattere generale diretto a fungere come strumento di riparazione dei danni morali prodotti dal reato.

Nel caso in esame la sentenza di condanna del Tribunale di Napoli ha disposto la pubblicazione della sentenza stessa nel quotidiano «Il Mattino», lo stesso giornale cioè nel quale era stato pubblicato l'articolo scritto dal Paglia.

L'operare l'istituto disciplinato dall'art. 186 cod. pen. sul piano di una diretta, seppure parziale, restaurazione del diritto violato dall'avvenuta diffamazione, da un lato, riduce in maniera non certo marginale l'area del danno morale patito dal soggetto diffamato e, dall'altro, evidenzia la maggiore efficacia reintegrativa di strumenti di risarcimento, per così dire, in forma specifica (quale appunto la pubblicazione della sentenza, la rettifica di notizie alla luce dei requisiti previsti dalla legge sulla stampa, ecc.) rispetto a criteri destinati a « monetizzare » la lesione di diritti che, in ragione della loro natura etica, manifestano una scarsa permeabilità a valutazioni in ordine economico.

Alla luce delle ragioni sinora esposte, pare equo condannare in solido gli appellanti al pagamento a favore di ciascuno dei magistrati di L. 20.000.000, e così a complessive L. 120.000.000, liquidazione da intendersi operata al momento della decisione e pertanto già comprensiva degli interessi e della svalutazione monetaria intervenuta dal fatto sino ad oggi. Atteso l'esito della lite, gli appellanti vanno altresì condannati in solido al pagamento anche delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M. — La Corte definitivamente pronunciando sugli appelli attraverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 4-28 ottobre 1989 proposti dall'EDI.ME, Edizioni Meridionali S.p.A., e da Paglia Guido nei riguardi dei Rossi Ernesto, Vittozzi Aldo, Marrone Franco, Cerminara Gabriele, Misiiani Francesco e Saraceni Luigi con atti di citazione notificati rispettivamente il 15 ed il 16 marzo 1990, così provvede:

a) in parziale accoglimento degli appelli ed in riforma dell'impugnata sentenza condanna Paglia Guido e la EDI.ME - Edizione Meridionali S.p.A. -, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* al pagamento a favore di ciascuno degli appellati, della complessiva somma di L. 20.000.000;

b) condanna altresì Paglia Guido e la EDI.ME - Edizione Meridionali S.p.A. -, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* al pagamento in solido delle spese di questo grado di giudizio a favore degli appellati costituiti, che liquida nella complessiva di L. 6.400.000, di cui lire 1.600.000 per diritti e L. 4.550.000 per onorari difensivi.